



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

89ª Seduta pubblica – Martedì 14 febbraio 2023

Deliberazione n. 24

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2000, N. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"" D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.
(Progetto di legge statale n. 8)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Finco, Boron, Centenaro, Corsi, Favero, Rigo, Piccinini e Bisaglia relativa a "Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"";

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio FINCO, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge di iniziativa regionale e da trasmettere al Parlamento nazionale, si intende promuovere un emendamento di modifica all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con l'obiettivo di apportare delle correzioni di rilievo, atte ad introdurre importanti novità nel settore dei permessi e delle licenze a beneficio degli amministratori locali. Il testo unico in esame, in quanto normativa di riferimento per la disciplina degli enti locali, rimane ad oggi la più importante base giuridica attraverso la quale individuare la disciplina ed i principi in materia di ordinamento degli enti territoriali.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di valorizzare il ruolo dei singoli amministratori nell'espletamento della loro pubblica attività e nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza, ottemperando nel modo più efficace alle ineluttabili esigenze lavorative personali, fruendo all'occorrenza anche di permessi retribuiti.

La proposta di legge cerca in tal modo di favorire, e al contempo di stimolare, l'oramai sempre più flebile apporto della società civile alla gestione della cosa

pubblica, soprattutto alla luce di un ricambio generazionale che, anche nelle piccole comunità, tarda a compiersi. Per questo motivo, una siffatta proposta emendativa risulterebbe altrettanto opportuna per supportare le nuove generazioni che si affacciano per la prima volta sul mondo dell'amministrazione locale, e che molto spesso devono altresì affrontare tutte le difficoltà concernenti la ricerca di un'occupazione.

Ad ogni modo, l'introduzione del comma 4 bis all'articolo 79 e di una modifica all'articolo 80 del vigente decreto legislativo 267/2000, permetterebbe di non circoscrivere i permessi retribuiti ai soli componenti degli organi esecutivi degli enti locali, ma di estenderli anche ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ampliando di fatto la portata applicativa dell'intera disciplina.

Nel dettaglio l'articolo 1 del provvedimento, prevedendo l'aggiunta del comma 4 bis al citato articolo 79, riconosce il diritto del consigliere di astenersi dal posto di lavoro per 3 ore al mese fino ad un massimo di 12 ore, per ogni delega affidatagli dal sindaco, che si aggiungono alle 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, presidente di commissione oppure capogruppo consiliare.

L'articolo 2 dispone l'adeguamento dell'articolo 80 alle modifiche apportate dal sopracitato comma 4 bis, prevedendo la retribuzione delle assenze dal servizio introdotte anche per i consiglieri comunali e circoscrizionali.

L'articolo 3, introdotto in esito all'approvazione di un emendamento depositato nel corso dell'esame sul testo, svolto dalla Prima Commissione consiliare, prevede la declaratoria di assenza di oneri per il bilancio statale.

All'articolo 4, infine, si definisce la decorrenza dell'efficacia delle modifiche normative proposte dal provvedimento, fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella seduta del 16 febbraio 2022 la Prima Commissione consiliare ha proceduto a far illustrare l'articolato; in quella del 6 aprile 2022 lo ha esaminato, concludendo i propri lavori ed approvandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro con delega Bisaglia, Sandonà con delega Gerolimetto), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari con delega Corsi, Favero con delega Cecchetto), Veneta Autonomia (Piccinini) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Speranzon e Polato). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani e Possamai Giacomo).”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo POSSAMAI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Solo per dire che questo progetto di legge statale tocca un tema reale, quello delle difficoltà che, come diceva il relatore Finco, si vivono - che sempre di più viviamo - nel trovare persone disponibili e interessate a fare un'esperienza amministrativa.

È chiaro che questo progetto di legge sana un pezzettino, nel senso che è volto a dare più tempo e più possibilità a chi decide di calarsi nell'attività amministrativa, consentendo una maggiore possibilità di assentarsi dal proprio luogo di lavoro. È altrettanto chiaro che questo non basta. Faccio un esempio su tutti: anche nella recente revisione delle retribuzioni degli amministratori locali, quindi Sindaci e Assessori, non è cambiato nulla per gli emolumenti ai Consiglieri comunali. Immagino soprattutto chi lo fa in Comuni grandi e importanti e magari, per citare il relatore, ottiene anche

deleghe importanti da parte del Sindaco, pur non essendo in Giunta. È un aspetto che doveva essere sanato a livello nazionale e che non è stato ancora toccato.

Speriamo che questo provvedimento possa perlomeno portare a una riflessione a livello statale nel momento in cui si andrà alla revisione del TUEL. È evidente che dentro le Amministrazioni locali c'è sempre più bisogno di persone che si impegnino e che dedichino il giusto tempo. Grazie.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

APPROVA

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 47
Voti favorevoli n. 47

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 17 FEBBRAIO 2023
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2000, N. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

Art. 1 – Modifica dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, è aggiunto il seguente:

“4 bis. I consiglieri comunali, municipali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 3 ore lavorative al mese, per ogni delega conferitagli dal sindaco tramite decreto, fino ad un massimo di 12 ore mensili, oltre ad ulteriori 6 ore mensili, se ricoprono almeno uno dei seguenti incarichi:

- a) vicepresidente del consiglio comunale;*
- b) presidente di commissione;*
- c) capogruppo consiliare.”.*

Art. 2 - Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

1. Al comma 1 dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “*ai commi 1, 2, 3 e 4*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis*”.

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 – Modifica dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.....	5
Art. 2 - Modifica dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.....	5
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria.....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5

Proposta di legge statale n. 8

“Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".”.

Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".

La proposta di legge statale, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria e dal disposto normativo, intende introdurre alcune modifiche nella disciplina dei permessi e delle licenze a beneficio degli amministratori locali, così valorizzando il ruolo dei singoli amministratori nell'espletamento della loro pubblica attività e nell'esercizio della loro funzione di rappresentanza, nel contempo consentendo a quanti sono chiamati alla gestione della cosa pubblica di far fronte anche alle proprie esigenze lavorative

Lo strumento prescelto è il riconoscimento del diritto del consigliere di astenersi dal posto di lavoro per 3 ore al mese fino ad un massimo di 12 ore, per ogni delega affidatagli dal sindaco, che si aggiungono alle 6 ore riconosciute nel caso in cui lo stesso consigliere ricopra i ruoli di vicepresidente del consiglio comunale, presidente di commissione oppure capogruppo consiliare.

Viene conseguentemente coordinato l'articolo 80 del testo unico degli enti locali, prevedendo la retribuzione delle assenze dal servizio, come introdotte, anche per i consiglieri comunali, municipali e circoscrizionali.

Dal punto di vista finanziario, a valere sul bilancio dello Stato, consegue, e si attesta come da espressa previsione normativa recata dall'articolo 3 della deliberazione legislativa, la neutralità finanziaria delle disposizioni della presente proposta di legge statale, la cui attuazione è presidiata a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.